



Indicazioni per l'allestimento della nota d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

1. Le presenti indicazioni si riferiscono all'indennizzo/indennità del difensore di fiducia o d'ufficio (art. 436 e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; art. 135 cpv. 2 CPP), del patrocinatore dell'accusatore privato (art. 433 CPP), di terzi (art. 434 CPP) e in caso di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 1 CPP). L'indennizzo è fissato sulla scorta del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
2. L'onorario riguarda l'attività profusa dal patrocinatore, esclusa quella relativa a procedure connesse o separate (es. procedure di reclamo), e viene calcolato in base al dispendio temporale necessario e comprovato. La tariffa oraria varia tra un minimo di 200 ed un massimo di 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). A partire dal 2026 il tempo di trasferta è retribuito con la metà della tariffa oraria riconosciuta per le prestazioni legali (art. 12 cpv. 3 RSPPF). I tempi d'attesa sono invece retribuiti con la tariffa oraria riconosciuta per le prestazioni legali. L'attività dei praticanti è remunerata con un massimo di 100 franchi l'ora.
3. Sono rifeuse unicamente le spese (esborsi) effettive, nondimeno solo sino a concorrenza di quanto previsto all'art. 13 cpv. 2 e 3 RSPPF. Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere corrisposto un importo forfettario (art. 13 cpv. 4 RSPPF).
4. Qualora il patrocinatore non inoltri alcuna nota d'onorario entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento, il tribunale fissa l'onorario secondo il libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Rimane riservata l'applicazione dell'art. 433 cpv. 2 CPP concernente le pretese di indennizzo dell'accusatore privato. La nota d'onorario viene allestita in ossequio alle seguenti regole:
 - 4.1 La nota d'onorario è, in linea di principio, così suddivisa:
 - Attività profusa con la relativa descrizione (cfr. anche cifra 4.2), data, dispendio orario e tariffa applicabile, separatamente per avvocati e praticanti;
 - Durata delle trasferte, con orario di partenza e d'arrivo nonché motivo della singola trasferta, separatamente per avvocati e praticanti;
 - Elenco e totale degli esborsi suddivisi per categorie (telefono, fotocopie, spese di spedizione, di traduzione, di trasferta, ecc.), se del caso con l'indicazione della relativa aliquota applicabile per l'imposta sul valore aggiunto.
 - 4.2 Il dispendio orario si suddivide nelle seguenti categorie:
 - Studio degli atti e delle problematiche giuridiche;
 - Redazione degli allegati di causa;
 - Partecipazione agli interrogatori;
 - Conferenze col cliente rispettivamente con terzi;
 - Corrispondenza col cliente rispettivamente con terzi;
 - Colloqui telefonici col cliente rispettivamente con terzi;
 - Preparazione del dibattimento;
 - Partecipazione al dibattimento (la cui durata viene rilevata d'ufficio);
 - Durata delle trasferte e di eventuali tempi d'attesa.